

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1450 del 29 ottobre 2015

Decreto Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute 27 maggio 2015 recante 'Riparto del contributo di cui all'art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.' - Indicazioni operative.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, riassumendo la complessa problematica della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, prende atto del decreto ministeriale in oggetto ed individua le modalità ed i criteri per l'esecuzione del medesimo, in particolare dando mandato alla struttura regionale competente a trasferire all'Azienda ULSS n.16, delegata dalla Regione del Veneto ai pagamenti dei relativi indennizzi, le risorse stanziati dal MEF per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con Legge 25 febbraio 1992 n. 210 lo Stato italiano ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero della Salute, come sancito dall'art.8 della stessa normativa.

Successivamente, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa, iniziata con la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, lo Stato ha delegato talune funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, tra cui anche la gestione amministrativa degli indennizzi previsti dalla legge 210/92.

Al fine di dare concreta attuazione a tale delega, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una serie di Decreti, dal 26 maggio 2000 al 24 luglio 2003, volti ad individuare le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/98.

A seguito dell'attribuzione di dette incombenze alle Regioni, con DGR n. 1140 del 17 maggio 2001, la Giunta Regionale del Veneto ha delegato all'Azienda ULSS n.16 di Padova l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92, provvedendo al relativo ristoro delle spese di gestione del personale.

Con successivo provvedimento di Giunta Regionale n. 2205 del 3 agosto 2001 sono state formulate indicazioni sui criteri per la liquidazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Dall'anno 2001, data di effettivo esercizio delle funzioni, al 2011, il Ministero della Salute ha sempre corrisposto alle regioni, con un autonomo finanziamento e attraverso il versamento sulle contabilità speciali intestate alle regioni presso le Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio, gli importi necessari da corrispondere agli indennizzati, ricorrendo, prima, ad un sistema di rendicontazione annuale delle posizioni e, poi, dall'anno 2006, ad una somma fissa ritenuta congrua.

Gli indennizzi, quindi, sono sempre stati corrisposti dalla Regione del Veneto utilizzando le somme provenienti dal finanziamento statale all'uopo previsto. Tuttavia, a partire dall'annualità 2012 si è interrotto ogni trasferimento economico da parte dello Stato a favore delle Regioni per le incombenze di cui alla Legge n. 210/92, motivo per cui sono state inviate alcune note formali da parte della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province autonome (*prot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 - prot. n. 3570/C7SAN del 26 luglio 2012 - nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 - prot n. 2646/C7SAN del 5 giugno 2014*) di richiesta chiarimenti e di intervento da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando il trasferimento delle somme annuali per garantire la corresponsione dell'indennizzo ai soggetti danneggiati e previsti nella legge n. 210/92.

Stante il silenzio del Ministero della Salute e il mancato trasferimento delle somme annuali necessarie per la corresponsione dell'indennizzo ai relativi beneficiari, la Regione del Veneto, per motivi di solidarietà assistenziale, aveva deciso di

corrispondere, comunque, gli importi ai titolari dell'indennizzo ricorrendo, a tal fine, al Fondo Sanitario Regionale.

Conseguentemente, negli anni 2012 - 2014, l'Azienda Ulss 16, delegata ai sensi della precitata DGR 1140/2001, aveva erogato gli indennizzi a favore dei beneficiari, con successivo rimborso delle somme anticipate, attraverso prelievo dal Fondo sanitario regionale sulla base del Decreto della Direzione Attuazione programmazione sanitaria del 28.12.2012, n.249 e delle DGR 30.12.2013, n. 2773 e DGR 29.12.2014, n.2717. Tale soluzione provvisoriamente adottata, non ha, comunque, costituito rinuncia o accettazione tacita al recupero nei confronti del Ministero competente delle somme dovute dallo Stato ai sensi della Legge n. 210/92, secondo le modalità e i termini di legge. Nel primo semestre 2015, perdurando i mancati trasferimenti da parte dello Stato, sempre per i motivi di solidarietà assistenziale citati, erano state autorizzate ed anticipate dall'Azienda Ulss n. 16 di Padova le somme per il pagamento degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Il ricorso a risorse del Fondo sanitario regionale, pur se finalizzato alla copertura di una situazione temporanea e in attesa del trasferimento delle somme relative alla Legge 210/92 da parte dello Stato, ispirato a fini puramente solidaristici di tutela dei beni costituzionalmente protetti, è stato, tuttavia, segnalato come "improprio" dal Tavolo degli adempimenti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la verifica di cui all'*articolo 1, comma 174, della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.* per gli anni 2012, 2013 e 2014, così come riportato anche nei provvedimenti DDR 249/2012, DGR 2773/2013 e DGR 2717/2014 già citati.

In particolare, alla riunione del 15 luglio 2015, il Tavolo ha ribadito che la spesa derivante dall'applicazione della legge 210/1992 deve gravare sul bilancio regionale e non su quello sanitario, dal momento che trattasi di una spesa avente una connotazione non sanitaria, ma di tipo assistenziale.

La conclusione cui è giunto il Tavolo degli adempimenti ex lege 311/04, era stata precedentemente anticipata dal Segretario regionale per la Sanità, ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale, con proprie note prot. n. 274647 del 13 giugno 2012, prot. n. 458377 del 11 ottobre 2012 e prot. n. 147533 del 18 marzo 2013, precisando a tal fine che l'indennizzo in oggetto non rientra tra le prestazioni ed i servizi inclusi nei LEA ai sensi del *DPCM 29 novembre 2001*, motivo per cui vi è stata la necessità di costituire nuovi capitoli di entrata e spesa per la liquidazione del medesimo, con risorse da reperire al di fuori del Fondo Sanitario Regionale, così come disposto dall'articolo 25 della LR 2 aprile 2014, n.11.

La questione si è ulteriormente complicata, in quanto con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 12, è stata disposta la sospensione della rivalutazione monetaria, secondo il tasso di interesse programmato, dell'indennità integrativa speciale (IIS) di cui all'art. 2, comma 2, della L. 210/1992, costituente parte integrante dell'indennizzo *de quo*.

L'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010, che ha dato origine all'interruzione della rivalutazione di una parte dell'indennizzo, ha generato una disparità di trattamento rispetto a situazioni parimenti tutelate dall'ordinamento e per tale motivo è stato oggetto di impugnazione e dichiarato incostituzionale con sentenza n. 293/2011 della Suprema Corte, reintroducendo, così, il diritto alla rivalutazione dell'indennità anche per la parte integrativa speciale.

Così la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 ha indicato allo Stato italiano di fissare, entro 6 mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge succitata, rivalutata.

Il confronto avvenuto nel corso del 2014 tra Stato e Regioni - riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 22 maggio 2014 - sulla necessità di riprendere la dovuta copertura finanziaria della legge 210/1992 con i debiti trasferimenti ha trovato un primo riscontro con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità). Il comma 186, infatti, ha previsto un contributo per gli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi *ex lege* 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo, fino al 31 dicembre 2011. Tale contributo è stato ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, approvato il 27 maggio 2015, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (*Rep. Atti n. 66/CSR del 7 maggio 2015*), in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome.

Con l'avvenuta pubblicazione del Decreto sulla G.U n 167 del 21 luglio 2015, alla Regione Veneto sono state assegnate le seguenti risorse:

Risorse 2015	Risorse 2016	Risorse 2017	Risorse 2018	Totale
--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Euro 8.531.219,42	Euro 17.062.438,83	Euro 24.655.224,11	Euro 12.455.580,35	Euro 62.704.462,70
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Il provvedimento ha disposto, quindi, il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero alle regioni, in parte, per le anticipazioni sostenute da quest'ultime per il pagamento degli indennizzi nel periodo 2012-2014 e, in parte, per gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'IIS, fino al 31.12.2011.

Tali risorse, pertanto, non sono utilizzabili per il riconoscimento degli indennizzi relativi al corrente anno 2015.

Nel dettaglio, in attuazione della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le regioni devono utilizzare annualmente il contributo, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50% per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge n 210/1992 e per la restante quota a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indirizzi erogati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

Per quanto attiene alla determinazione degli importi da erogare a titolo di arretrati agli aventi diritto, si procederà secondo i seguenti criteri:

- in proporzione delle somme dovute al 31/12/2011;
- le quote individuate per i singoli soggetti sono calcolate considerando la differenza tra la IIS annuale di base fissa pari ad Euro 6.171,96 sempre erogata nel corso degli anni, e la IIS rivalutata sulla base degli indici del Tasso di Inflazione Programmata (TIP) annui;
- calcolo delle somme complessivamente da erogarsi ai singoli soggetti nel limite massimo dei dieci anni precedenti alla data fissata del 31/12/2011 nel decreto stesso, in applicazione della norma che prevede la prescrizione decennale di cui alla sentenza n. 3047 dell'11 febbraio 2014 della Corte di Cassazione, salvi i casi che rientrano nella interruzione dei termini della prescrizione antecedenti al 2002, che saranno regolati, dopo le debite verifiche, a carico delle quote spettanti a saldo per gli anni successivi in rapporto alle risorse assegnate a tal fine alla regione;
- erogazione delle quote agli aventi diritto nei limiti della quota prevista per ciascuno anno (2015 -2018) e in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31.12.2011, con la precisazione che null'altro potrà essere preteso nei confronti della Regione del Veneto;
- le percentuali dell'ammontare complessivo degli arretrati da corrispondersi ai singoli soggetti aventi diritto per ciascuna annualità fino al completamento del saldo saranno quantificati in successivi provvedimenti della struttura regionale competente, sulla base dei conteggi analitici prodotti dall'Azienda Ulss 16 e comunicati dall'Azienda agli aventi diritto;
- avvio delle procedure di acquisizione della documentazione necessaria da parte degli indennizzati precedentemente a carico della Regione Veneto e trasferiti nel corso degli anni in altre Regioni;
- avvio delle procedure di acquisizione della documentazione necessaria per gli eredi dei soggetti aventi titolo alla erogazione degli arretrati della rivalutazione dell'ISS e già deceduti.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone, nel rispetto del vincolo di destinazione fissato dal precitato Decreto ministeriale del 27 maggio 2015, di utilizzare le risorse stanziare per il corrente esercizio come di seguito specificato:

1. per la quota del 50% alla compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla avvenuta corresponsione dei citati indennizzi erogati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 mediante risorse del Fondo Sanitario regionale, prevedendo l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di uscita, da perimetrare nell'ambito della gestione sanitaria;
2. per la restante quota del 50% all'Azienda ULSS 16, ente delegato dalla Regione Veneto ai pagamenti degli indennizzi, per provvedere alla corresponsione agli aventi diritto degli arretrati secondo le modalità ed i criteri precedentemente individuati (capitolo di entrata 100708 e capitolo di uscita 102115).

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 25 febbraio 1992 n. 210;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione della legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 27 maggio 2015;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n 293 del 2011;

VISTA la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013;

VISTA la DGR n. 1140 del 17 maggio 2001;

VISTA la DGR n. 2773 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto disposto nel Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Salute 27 maggio 2015, recante *'Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n 210'*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2015;
3. di dare atto che le risorse finanziarie di cui al punto precedente non sono utilizzabili per il riconoscimento degli indennizzi relativi al corrente anno 2015;
4. di determinare i criteri per l'erogazione degli importi da corrispondere a titolo di arretrati, così come individuati nelle premesse;
5. di disporre, ai sensi di quanto disposto nel precitato *Decreto 27 maggio 2015*, che il 50% delle risorse assegnate da tale provvedimento nel 2015 siano destinate a rimborso delle anticipazioni effettuate dalla Regione Veneto per il pagamento degli indennizzi dal 2012 al 2014 mediante il Fondo sanitario regionale;
6. di destinare il restante 50% delle risorse assegnate nel precitato *Decreto 27 maggio* nel 2015 al pagamento degli arretrati relativi agli indennizzi di cui alla legge 210/1992 secondo le modalità e i criteri esposti in premessa;
7. di determinare in euro 8.531.219,42 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della struttura competente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102115 del bilancio 2015 *"Trasferimenti per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati"* per euro 4.265.609,71 (punto 6 del presente dispositivo) e a carico dei fondi che verranno stanziati sul capitolo - che si prevede di istituire con successivo provvedimento di Giunta - per euro 4.265.609,71 (punto 5 del presente dispositivo);
8. di dare atto che il Settore Assistenza Ambulatoriale a cui è stato assegnato il capitolo 102115 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di incaricare il Settore Assistenza Ambulatoriale all'esecuzione del presente atto compreso l'adozione degli atti amministrativo contabili conseguenti;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.